

Castelli in aria*

di Giancarlo Scarpari

Non doveva occupare quel posto.

Per ricoprire il delicato incarico di Ministro della Giustizia da tempo si era preparato il senatore Pera: aveva studiato con cura le vicende di Magistratura Democratica, partecipando di persona ai suoi lavori congressuali, aveva censurato più volte l'operato del Pool di Milano, aveva, dopo le elezioni del maggio 2001, ricevuto i rappresentanti delle correnti "moderate" della magistratura, per formare la nuova compagine ministeriale ("La Repubblica", 27/5/2001)

Fatiche inutili, poichè qualcun altro ha poi deciso diversamente: Pera è diventato Presidente del Senato, l'incarico di Ministro della Giustizia è stato assegnato alla Lega e, dopo alcune incertezze, il posto è stato occupato dall'on. Castelli.

La nomina a quell'incarico era stato sempre un problema per Berlusconi: tutti ricordavano la designazione di Previti, nel '94, poi quella di Biondi, quindi le ispezioni ordinate da quest'ultimo al Pool di Milano e le accuse di strumentalizzazione che ne erano derivate; per questo, forse, era stato ritenuto più opportuno designare questa volta l'esponente di un partito diverso da quello del Presidente, di un partito che aveva anzi avuto, di recente, con Berlusconi, scontri verbali di un qualche rilievo (Berlusconi mafioso, si era letto sul quotidiano leghista), poi superati con il patto notarile sottoscritto dai leaders dei due partiti.

Rimaneva comunque il problema di fondo: come gestire il Ministero della Giustizia in una compagine governativa in cui il Presidente del Consiglio, imputato in diversi processi, aveva fatto eleggere in Parlamento i suoi avvocati, che vi agivano come Presidente della Commissione Giustizia o come relatore di leggi di riforma che finivano per incidere su quelle cause?

Quale politica della giustizia adottare poi in sede internazionale, dove si dovevano prendere a breve importanti decisioni in ordine alla cooperazione giudiziaria, al mandato di arresto, al sequestro di beni, all'Eurojust e, in prospettiva, al Pubblico Ministero europeo?

E come, in questo contesto, si doveva ristrutturare lo stesso Ministero e l'attività dei suoi dipartimenti?

Problemi solo in parte distinti, ma nella realtà profondamente intrecciati, posto che la soluzione dell'uno finiva per determinare impostazione ed esiti degli altri

Sulla necessità di riorganizzare radicalmente il Ministero, Castelli non aveva avuto dubbi di sorta.

Nella sua prima audizione in Commissione Giustizia, annunciava infatti di aver già nominato alle Direzioni generali “figure nuove che agiscono in *piena sintonia con il ministro e applicando in modo convinto le linee programmatiche del Governo*” (1).

Le novità erano quindi numerose.

Sottosegretaria alla Giustizia era stata nominata un avvocato, Jole Santelli, già facente parte dello studio Previti e, successivamente, addetta alla Segreteria dell'on. Pera (2); alla Direzione generale della Giustizia penale era stata chiamata Augusta Iannini, nota al grande pubblico per essere la moglie di Bruno Vespa, ma conosciuta in ambienti più ristretti per essersi, quale giudice, astenuta dal provvedere su di una richiesta di custodia cautelare richiesta nei confronti di Letta e Galliani, perché “amica di famiglia” del primo (3) e per essersi trovata al bar Tombini col giudice Squillante e un avvocato della Fininvest, il giorno della nota intercettazione ambientale disposta dai giudici di Milano.

A presiedere la Commissione di riforma del processo civile, Castelli aveva chiamato il prof. Romano Vaccarella, che su “Il Foglio” e “Panorama” aveva a suo tempo attaccato i P.M. milanesi (4) ed i cui stretti legami col collega Previti saranno poi evidenziati, con pesanti allusioni di contorno, da Filippo Mancuso, quando il predetto verrà designato a ricoprire anche il posto resosi vacante alla Corte Costituzionale; il pubblico ministero Carlo Nordio, che, da Venezia, aveva indagato in tutta Italia sulle presunte tangenti al PCI-PDS, che aveva polemizzato sulla stampa con il Pool di Milano e che, sempre sulla stampa, aveva da tempo prospettato la necessità di riformare radicalmente il reato di falso in bilancio, veniva poi incaricato di riformare il codice penale (dei suoi incontri con Dell’Utri e Previti, da taluni giudicati inopportuni, si sarebbe poi interessata più volte la stampa nazionale).

A dirigere l’Ispettorato, infine, il Ministro aveva scelto un altro magistrato veneto, Giovanni Schiavon, che, una volta assunto, dalle pagine del settimanale giuridico della Confindustria, (5) aveva fatto una dotta lezione ai colleghi sui limiti che vincolerebbero la libertà di espressione del magistrato (dovendo questi non solo essere, ma anche apparire “imparziale, indipendente, terzo” agli occhi del cittadino), al termine della quale aveva fatto intravedere possibili rischi per gli “indisciplinati”: non spiegava tuttavia come Castelli avesse potuto capire che lui e gli altri giudici chiamati al ministero, imparziali anche all’apparenza, in realtà fossero sostenitori “convinti delle linee programmatiche del Governo”.

I collaboratori precedenti, infatti, che non avevano dimostrato una pari convinzione o se ne erano andati o erano stati sostituiti (o immediatamente licenziati, come era avvenuto per i cinque magistrati dell'Ufficio Legislativo che avevano criticato la legge sulle rogatorie): questo, secondo Castelli per via della filosofia dell'alternanza, o meglio, secondo il parere di altri, secondo una logica dello "spoils system" praticata da chi quell'alternanza riteneva poco probabile ("L'Ulivo rimarrà all'opposizione fin che campa" è stato autorevolmente previsto ed auspicato).

Il CSM, nell'autorizzare il "distacco" dei magistrati richiesti, aveva fatto rilevare che questi non passavano "alle dipendenze del Ministro", ma la tenace opposizione dei tre rappresentanti del Polo a questa precisazione – un tempo scontata – faceva capire che invece era proprio quello che si voleva ottenere e dimostrare. (6)

Sta di fatto che, ad operazione compiuta, la composizione del ministero, nei suoi punti nevralgici, più che rappresentare tutte le componenti della Casa della Libertà, sembrava privilegiare la linea Berlusconi – Bossi, visto che, accanto al Ministro leghista, molti tra i nuovi collaboratori sembravano avere in comune avversione per l'operato del Pool di Milano (e, di converso, una solidarietà diffusa per gli inquisiti di quei processi); l'attuazione del programma della Casa della Libertà, da tutti condiviso nelle sue linee generali, avrebbe in seguito risentito di questo "vizio di origine", in quanto le diverse forze della coalizione, al momento di tradurlo in pratica, avrebbero cercato di imporre a quei numerosi progetti un proprio ordine di priorità, frenandone così in molti casi l'esecuzione.

Nel luglio 2001, il Ministro si era presentato alla Commissione giustizia della Camera per illustrare il lavoro da compiere ed aveva letto un testo generico, che aveva lasciato insoddisfatti sia i magistrati, che gli avvocati associati (7) e che però già delineava nitidamente il piano organico di restaurazione che Forza Italia, soprattutto, aveva propagandato in campagna elettorale: la riforma del sistema elettorale del CSM, attraverso la scomparsa delle "correnti politicizzate", la "separazione tra giudici e P.M.", attuata mediante la formazione di due ruoli distinti anche se comunicanti, l'attribuzione alla P.G. di maggiore autonomia investigativa, con indagini penali controllate "a monte", la "privatizzazione" del processo civile, etc.

Altre riforme annunciate da Castelli avevano un carattere più settoriale, poichè interessavano in particolare alcune componenti della coalizione (l'abolizione dei reati contro la personalità dello stato, ad esempio, stava molto a cuore agli esponenti della

Lega), altre ancora riguardavano interessi specifici, quelli del ceto imprenditoriale, soprattutto (la riforma del diritto societario e dei reati più o meno connessi).

Sui compiti che attendevano il Ministro in sede europea o nei rapporti con gli Stati del vecchio continente, invece, silenzio assoluto.

Eppure, come vedremo, questi compiti non erano affatto marginali (anche se all'inizio così poteva sembrare ad un neofita) ed i problemi da affrontare erano complessi e sovente inediti (tanto più che il rinnovo radicale voluto dal Guardasigilli nel suo ministero aveva cancellato memorie e competenze): la via per sciogliere i vari nodi si sarebbe perciò presentata subito ardua e, anche in seguito, quasi sempre in salita.

Saranno subito i rapporti con gli altri Stati del vecchio continente a creare le prime difficoltà all'operato del Ministro.

Non era indicata nel programma elettorale della Casa delle Libertà, né era stata menzionata da Castelli nella sua audizione parlamentare del luglio 2001, la legge di ratifica ed esecuzione del trattato bilaterale italo svizzero del 10/9/98 (la c.d. legge delle rogatorie), che, nell'intenzione dei suoi proponenti, avrebbe dovuto sancire l'inutilizzabilità degli atti acquisiti dall'estero se caratterizzati da qualche vizio formale. La legge veniva precipitosamente approvata il 3/10/2001, velocemente firmata dal Presidente della Repubblica due giorni dopo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l'8/10, per entrare poi in vigore il giorno successivo.

Il Ministro dichiarava subito che le nuove disposizioni non andavano valutate per gli eventuali vantaggi che potevano derivarne al Presidente del Consiglio, visto che quelle norme riguardavano 57 milioni di italiani ("Corriere della sera", 20/10/2001); ammoniva poi i giudici a non "stravolgerle", perché in tal caso avrebbe utilizzato tutti i suoi poteri, "ivi comprese le ispezioni", per ricondurli a ragione; e, all'ammonimento, faceva seguire, come ai bei tempi andati, apposita circolare, con un preciso riferimento a possibili procedimenti disciplinari: così, in modo esplicito e con piglio deciso, avvertiva i magistrati di voler utilizzare strumenti, in origine previsti per il controllo organizzativo degli uffici giudiziari, come mezzi per sindacare nel merito i processi in corso. (8).

A sostegno di questa posizione, con un ancor più grave sovvertimento dei principi, la maggioranza governativa del Senato, votava in modo compatto una mozione nella quale si arrogava il diritto di interpretare le leggi (fino a quel momento riservato ai giudici per la nota divisione dei poteri), accusando i magistrati che si fossero discostati da quella interpretazione, di "sostituirsi al legislatore" (9).

Sta di fatto che dei 57 milioni di italiani, uno dei primi ad avvalersi della nuova legge era stato proprio Cesare Previti, che all'udienza del 3/11, nel processo IMI-SIR, l'aveva invocata per rendere inutilizzabili le acquisizioni dei documenti acquisiti dalle banche svizzere("La Repubblica", 4/11/2001); senonchè, per una "cattiva formulazione" del testo, il Tribunale prima, la Corte di Cassazione poi e infine la Corte costituzionale non accoglievano l'interpretazione suggerita dalla Casa delle Libertà, dal Ministro e dal Senato della Repubblica, rendendo così la norma "inutilizzabile" rispetto al fine auspicato; e la Svizzera, che dopo l'emanazione della legge aveva sospeso la ratifica, poichè quel testo sembrava, a causa delle complicazioni formali introdotte, "contravvenire allo spirito dell'accordo e della precedente convenzione", solo dopo le conformi decisioni delle corti italiane, aveva sciolto la riserva e ratificato l'accordo. ("Il Sole – 24 Ore", 26/1/2002).

La legge sulle rogatorie non era stata dunque voluta dal nuovo Ministro; ma Castelli l'aveva subito appoggiata, licenziando i magistrati dell'Ufficio Legislativo che avevano sollevato obiezioni, aveva difeso pubblicamente l'interpretazione datane dal governo e minacciato di ispezioni e di procedimenti disciplinari i magistrati che fossero andati di contrario avviso, sostenendo così l'altrui iniziativa con grande convinzione e zelo.

Per il "mandato d'arresto europeo" aveva, invece, fin dall'inizio, operato in prima persona.

La legge quadro, contrariamente a quello che era stato fatto credere, non prevedeva un nuovo mandato di arresto emesso da un'autorità giudiziaria europea, allo stato inesistente, ma solo la creazione di uno strumento snello e sostitutivo delle precedenti, farraginose, procedure di estradizione in atto tra i paesi membri.

Basata sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali tra gli stati dell'U.E., fondato su di un rapporto di reciproca affidabilità, la proposta formulata dagli altri 14 membri della Unione prevedeva un' applicazione limitata a 32 reati, tra cui quelli di terrorismo, corruzione, frode e riciclaggio, nonché di razzismo e xenofobia.

Secondo il Ministro, che aveva impartito istruzioni scritte ai suoi collaboratori impegnati nelle trattative, l'unico reato per cui il mandato d'arresto poteva essere applicato era quello di terrorismo; poi, dopo le prime critiche, aveva ampliato la rosa ad altri cinque reati, escludendo sempre quelli relativi alla criminalità economica e al razzismo ("Il Sole – 24 Ore", 11/12/2001).

La maggioranza governativa, con la già citata mozione del 5/12/2001, sosteneva "che il processo di costruzione dello spazio giudiziario europeo non (poteva) essere anteposto

alla armonizzazione delle Costituzioni e dei sistemi giudiziari dei Paesi membri”, diversi tra loro soprattutto per quanto riguardava lo “status costituzionale dei pubblici ministeri” ed affermava di conseguenza che, per il mandato d’arresto (e per il blocco dei beni su scala europea), erano necessari “ulteriori approfondimenti”.

Spettava poi ai tecnici spiegare all’opinione pubblica quali fossero queste asserite difficoltà d’ordine costituzionale che il mandato d’arresto avrebbe comportato: e se Vassalli e Caianiello, nel loro parere inviato al Presidente del Consiglio, segnalavano gli effetti dirompenti per la tenuta dei principi fondamentali della *Costituzione italiana* (10), Nordio lamentava che era comunque prematura l’adozione del mandato se prima non vi fosse stata una *Costituzione europea* (Il Gazzettino, 11/12/2001).

Nessuno di loro, peraltro, spiegava come mai, in presenza di tali ostacoli, il Governo si fosse dichiarato pronto ad accettare il mandato di arresto per alcuni reati (tra cui quello di terrorismo) e solo l’avesse rifiutato per altri (tra cui quelli di corruzione e di razzismo).

Ci pensavano peraltro il Ministro e lo stesso Presidente del Consiglio a chiarire le ragioni reali di questa scelta.

Castelli, dopo aver premesso che non intendeva “svendere il popolo italiano e il popolo padano per fare un accordo a tutti i costi”, dichiarava che “l’Europa dei comunisti” alla Lega non piaceva e che non permetteva “ad un altro stato di decidere cosa s’intende(ss) per xenofobia”; esemplificava poi i suoi timori istituzionali con un riferimento personale: “E se un giudice pensa che il leghista Castelli è xenofobo e decide di arrestarlo?” (“Il Giornale”, 6/12/2001)

In piena sintonia col suo Ministro, anche se da un altro punto di vista, il Presidente del Consiglio dichiarava di temere le “liaison pericolose tra magistrati di marca nostrana e magistrati all’estero comunisti, in quanto tali giustizialisti” (“Il Giornale”, 6/12/2001) e la stampa riportava, quale esempio citato in una riunione di ambasciatori, la “persecuzione” attuata contro di lui dal giudice Garzon..

Perplessità, ironie e sospetti sorti in sede comunitaria determinavano un crescente isolamento del governo italiano, che tentava dapprima di ottenere “sconti” procedurali (esecutività dell’accordo rinviato nel tempo, divieto di retroattività, etc), quindi era costretto ad accettare senza condizioni “il mandato di cattura europeo” nel testo già concordato tra gli altri 14 Stati membri.

Ad uso interno, ma con grande pubblicità, faceva però “inserire a verbale” una dichiarazione unilaterale, con la quale, riprendendo le argomentazioni (e i propositi)

formulati nella citata mozione del Senato, si impegnava ad “avvicinare il suo sistema giudiziario ed ordinamentale a quello degli altri paesi europei”, facendo poi sapere che, per rispettare l’impegno, era necessario “attenuare l’obbligatorietà dell’azione penale e distinguere i ruoli dei magistrati e dei P.M. come accade altrove” (11).

Naturalmente quella unilaterale dichiarazione non solo era priva di rilevanza giuridica (l’accordo non prevedeva alcun obbligo del genere), ma anche di senso (non esisteva un modello ordinamentale europeo a cui uniformarsi(12): per il Parlamento europeo era semplicemente inesistente, per l’ordinamento interno era pura propaganda, perché per dare attuazione all’accordo non era la Costituzione a dover essere modificata, né l’ordinamento giudiziario, ma solo dovevano essere “armonizzate” alcune norme del codice di procedura penale.

L’intera vicenda non solo rivelava il modo approssimativo con cui il ministero aveva trattato la delicata questione del mandato di arresto europeo, all’inizio addirittura frainteso nel suo reale significato e nelle sue pratiche conseguenze, ma anche come talune “ossessioni” costantemente presenti nell’attività di esponenti del governo (chiamati in varie sedi a difendersi da accuse di razzismo o di corruzione) avessero finito per segnare pesantemente – e visibilmente – l’intero svolgersi della trattativa.

Di più, le dichiarazioni rese al momento dell’accettazione dell’accordo, che indicavano necessario la modifica della Costituzione, ed il commento successivo rilasciato da Bossi (“Nessuno della Bovisa o di Canicattì potrà essere processato in Forcolandia senza che il popolo lo voglia”) (13), se per l’opinione pubblica europea potevano essere la riprova dell’ottica angusta ed ostile con cui non solo il Ministro della giustizia, ma l’intero governo avevano guardato ai problemi della cooperazione internazionale, all’interno del Paese dovevano costituire un preciso segnale d’allarme, trattandosi dell’anticipazione di un uso strumentale dello “spazio giuridico europeo”, che avrebbe aperto una strada per il futuro: ci si era accorti che quello spazio, guardato generalmente con sospetto, poteva essere invece prontamente piegato, all’occorrenza, ad uso interno, a fini politici di parte. Cosa che si verificherà puntualmente, pochi mesi dopo, quando si dovrà approvare la decisione quadro sull’esecuzione di ordini di “congelamento dei beni a fini di confisca e di prova”, disposti in sede europea.

La questione era certo complessa.

In Europa era comune ormai la consapevolezza che la repressione dei più gravi fenomeni criminali, per essere efficace, doveva colpire i patrimoni delle organizzazioni e non più solo le persone: di qui la necessità di una nuova procedura di cooperazione,

basata sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni; e tuttavia problemi diversi, e di non facile soluzione, si ponevano per il sequestro disposto a fini di prova e per quello finalizzato alla confisca dei beni, dato il definitivo carattere ablativo di quest'ultimo.(14)

Senonchè il “taglio” con cui l'intera problematica è stata affrontata dai nostri rappresentanti è stato, a dir poco, disarmante.

Mentre Bossi tuonava contro “l'Unione Sovietica d'Occidente” in via di formazione, annunciando la presentazione di un disegno di legge per cancellare la costituzionalizzazione (?) dei trattati europei, Castelli aveva chiesto inizialmente che dalla decisione fosse escluso il blocco di beni che “potesse portare pregiudizio agli interessi nazionali”; vistasi bocciata la proposta, dopo una consultazione con Berlusconi, ritirava il veto in precedenza opposto, si dichiarava *contrario* come leghista, *favorevole* come rappresentante del governo, ma vincolava l'assenso ad un successivo esame parlamentare per verificare la compatibilità della misura con la nostra Costituzione.

Di fronte alle critiche sollevate dal Ministro della giustizia tedesco (che aveva avanzato il sospetto “di una posizione italiana condizionata *per la seconda volta* da considerazioni personali del capo del Governo”), Castelli, dopo averle definite assolutamente inaccettabili, aveva preannunciato che anche in futuro l'Italia si sarebbe avvalsa di quella “riserva”; e, per meglio esemplificare il suo pensiero, aveva fatto nuovamente riferimento al reato di razzismo e di xenofobia, la cui definizione adottata in sede europea proprio “non gli piaceva”, perché, a giudizio di un magistrato straniero, avrebbe potuto portare anche all'arresto del Ministro dello Stato italiano. (“Il Sole – 24 Ore”, 1/3/2002).

Anche in una occasione successiva, l'Italia avanzava infatti la “riserva parlamentare”: si trattava in questo caso della decisione quadro che definiva e puniva il nuovo reato di “corruzione tra privati”, reato sconosciuto al nostro ordinamento, con il quale si veniva a sanzionare sia il corrotto che il corruttore, se l'illecito era commesso nei confronti del funzionario o dipendente di un'azienda privata (“Il Sole – 24 Ore”, 20/12/2002),

Qui non si poteva ricorrere all'abituale giustificazione formale, posto che, in questo caso, non vi potevano essere certamente dubbi sulla compatibilità della nuova norma con i principi costituzionali: tuttavia anche in questo caso il ministro, pur dichiarando che il governo “era assolutamente favorevole” all'introduzione nell'ordinamento di

questo nuovo reato, si era visto “costretto” ad avanzare la solita riserva, poiché “un tema talmente rilevante” doveva passare per il Parlamento.

Molto temuto, come visto, è poi giunto il momento di decidere sulla decisione quadro relativa al “razzismo e alla xenofobia”: il Ministro, coerente con le sue precedenti dichiarazioni, manteneva un atteggiamento di completa chiusura, bloccando reiteratamente ogni decisione, nel novembre, nel dicembre 2002 e nel marzo 2003.

In tale ultima occasione si era trovato nuovamente solo, tra i quindici ministri presenti, nell’opporre il rifiuto ad una normativa che richiedeva sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” per le varie categorie di reati caratterizzati da “razzismo e xenofobia”: orbene, a parte le ragioni formali (queste norme “costituiscono un attacco alla libertà di espressione”) e quelle sostanziali (possono “offrire un’arma da utilizzare all’interno dei nostri paesi contro gli avversari politici”), è particolarmente inquietante la frase dettata dal Ministro alle agenzie: “In Europa tira una brutta aria, i nazisti rossi cercano in tutti i modi di negare ai cittadini la libertà di esprimere le proprie opinioni”, frase che è certo abituale per i lettori de “La Padania”, ma che, per lo stile e i riferimenti ivi contenuti, ha lasciato certo esterrefatti gli interlocutori e i lettori europei.(15).

La “riserva generale” adottata in questa occasione ha comunque avuto l’unica funzione di impedire l’accordo tra i 15 paesi dell’Unione.

Più complesso, invece, è il senso delle “riserve parlamentari”, reiteratamente utilizzate negli altri casi: con esse, infatti, al di là dei rituali richiami ai principi fondamentali, il ministro e il Governo da lui rappresentato, hanno inteso rimarcare una diffidenza di fondo nei confronti della “vecchia Europa”, diffidenza tanto apprezzata dai vari Bossi, Tremonti e Marzano (e soprattutto da Berlusconi e, perché no, da Bush) e nel frattempo hanno voluto mantenersi aperte tutte le strade per porre argini e paletti alla troppo “invasiva” normativa comunitaria.

Così, nelle commissioni ristrette, lontani dai riflettori dei media, i parlamentari potranno sempre rivedere, limare, ridurre l’impatto delle varie decisioni quadro: come è avvenuto, ad esempio, nella seduta del Senato in cui si sono esaminate le risoluzioni relative ai reati di corruzione tra privati (e si è proposto, con la fattiva collaborazione dell’opposizione, che “sia ristretto l’ambito applicativo dei nuovi illeciti penali” da “limitare alle condotte che comportino distorsioni della concorrenza”) e quella concernente il “congelamento dei beni” (e qui l’insofferenza diffusa per il sequestro finalizzato alla confisca non ha trovato ancora, allo stato, una sua compiuta soluzione).(16)

Quanto all'impegno unilateralmente sottoscritto – e, come visto, molto pubblicizzato – di adeguare il nostro ordinamento costituzionale per poter dare attuazione al “mandato d'arresto europeo”, entrato in vigore sin dal 7/8/2002, il governo e la sua attiva maggioranza sembrano essersene dimenticati: eppure, proprio il Presidente del Consiglio, divenuto nel frattempo Presidente dell'Unione Europea sino al 31/12/2003, dovendo esigere dagli altri Stati, per tale data, l'adeguamento della legislazione interna in ossequio all'obbligo internazionalmente assunto, avrebbe dovuto affrettarsi per adottare, innanzitutto in Italia, se non altro per ragioni di immagine, le misure necessarie per rendere operativo quella normativa.

Non l'ha fatto, ma, bisogna riconoscerlo, non aveva mai nascosto il suo scarso impegno sul punto: durante le trattative per l'accordo aveva raccomandato che non doveva esserci “un'accelerazione verso lo spazio giuridico europeo”(“Il Giornale”, 6/12/2001); dopo la sua conclusione si era subito affrettato a dire che “nulla sarebbe successo” se i termini di attuazione non fossero stati rispettati (“Corriere della Sera”, 12/12/2001).

Tutt'altra solerzia è stata invece dimostrata da Castelli, quando si è trattato di portare a termine, anche in sede europea, l'epurazione dei magistrati non graditi, operazione così facilmente realizzata nell'ambito del suo ministero.

Questa parte della sua attività è stata generalmente trascurata dagli osservatori, poiché ha riguardato comportamenti non immediatamente traducibili in moneta politica corrente, poiché si è riferita a materie considerate lontane, e perché le complesse questioni tecniche che generalmente avvolgono queste decisioni hanno fatto velo in questi casi sulle scelte politiche che invece le hanno determinate.

Il ministro ha operato infatti in varie direzioni.

Si è decisamente opposto, innanzitutto, alla presa di possesso presso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) di tre magistrati che avevano già vinto il relativo concorso (tra di questi ve ne era uno, Mario Vaudano, molto attivo, anni prima, quale responsabile dell'Ufficio Estradizioni e Rogatorie, prontamente rimosso dall'incarico durante il primo governo Berlusconi), ritenendo che per tali compiti fosse più opportuno destinare funzionari e non magistrati (17); si è opposto poi alla riconferma di Bruti Liberati, Presidente dell'ANM, al Comitato di vigilanza dello stesso OLAF, essendo “imbarazzante per il Governo” la “sponsorizzazione” datagli dai giornali di sinistra (“L'Unità”, 16/10/2002); ha escluso infine, senza motivazione alcuna, Giancarlo Caselli dalla rosa dei candidati tra i quali il CSM avrebbe dovuto scegliere il rappresentante italiano per l'Eurojust, organo di coordinamento e di assistenza delle varie autorità

giudiziarie europee, malgrado nessun altro magistrato potesse vantare, a tacer d'altro, l'esperienza da lui fatta negli anni precedenti presso la struttura provvisoria di tale organismo (Pro Eurojust).

In quest'ultimo caso, il Ministro, per ottenere il suo scopo, si era avvalso di un potere già riconosciuto al precedente Governo dal CSM, che aveva rimesso l'iniziale interpellato e la designazione del magistrato alla determinazione dell'esecutivo, rovesciando così i termini – e i poteri – dell'abituale “concerto” (18).

Questo già aveva comportato una pericolosa erosione dei compiti e delle attribuzioni del CSM ad opera del Ministro, erosione supinamente accettata dalla maggioranza consiliare, che, anche in occasione del caso OLAF, aveva evitato di difendere i propri poteri, sollevando, come pure alcuni avevano chiesto, il relativo conflitto davanti alla Corte costituzionale.

Ma questa è già storia di ieri.

Dovendo dare attuazione alla normativa europea relativa all'Eurojust entro il 6/9/2003 e decidendo questa volta di dover rispettare il termine di scadenza previsto, il Governo si è affrettato a varare, in pieno luglio, un disegno di legge, nel quale non solo ha trasformato la procedura adottata dal CSM in norma dello Stato, sottolineando che il parere del Consiglio sull'idoneità del candidato aveva carattere non vincolante, ma, quel che più conta, si è attribuito il potere di dare *direttive operative* al magistrato in tal modo designato (Il Sole 12/7/2003).

Veniva così risolto, sotto la calura estiva e nel riserbo più assoluto, l'annosa questione circa la natura di questo importante organo della giustizia europea (19); e lo si è risolto sbrigativamente, da un lato affermandone il carattere puramente amministrativo e, dall'altro, negando qualsiasi indipendenza al magistrato che pure ad esso viene destinato.

E poiché questi potrà richiedere all'autorità giudiziaria competente, in deroga al segreto investigativo, “informazioni scritte” in ordine ai procedimenti penali in corso, potrà di conseguenza interferire sugli stessi, acquisire notizie riservate, trasmetterle al ministro, agire quindi come un suo delegato con obbligo di riferire (20).

La prima trasformazione di un magistrato in un funzionario si è quindi concretizzata proprio in questo trascurato disegno di legge.

E' guardando all' Europa, quindi, lontano dai riflettori, che si fanno le prove generali per sottoporre i magistrati all'esecutivo: si tratta per ora di assaggi, di anticipazioni, di

attività di laboratorio; ma l'importante, per il governo, è di mettere qualche punto fermo (e di vedere l'effetto che fa).

Per il resto si vedrà in autunno. E sarà "un autunno bestiale", parola del Ministro Castelli.

Settembre 2003

NOTE

- 1) Il testo letto dal Ministro in tale occasione può leggersi in "Guida al Diritto", n. 31/2001, pag. 11 e segg.
- 2) G. Corbole "Tre sorelle al Polo", "L'Espresso", 19/12/2001.
- 3) G. Barbacetto, P. Gomez, M. Travaglio, "Mani Pulite – La vera storia", Roma Editori Riuniti, 2002, pag. 137.
- 4) Il Tribunale di Brescia ha poi condannato per diffamazione nei confronti dei magistrati del Pool di Milano il prof. Vaccarella in relazione al contenuto della sua intervista. Un mese dopo il deposito della sentenza di primo grado, il prof. Vaccarella andava ad occupare il posto lasciato vacante alla Corte Costituzionale. Cfr. "La Repubblica", 4/10/2002.
- 5) Cfr. "Guida al Diritto", n. 30/2002, pagg. 12 e segg. Per un'argomentata critica all'intervento suindicato, cfr. F. Grisolia "A proposito di esternazioni dei magistrati e controllo disciplinare", in "Questione Giustizia" n. 6/2002, pagg. 1237 e segg.
- 6) "I magistrati non sono serventi" avrebbe commentato al termine di quella riunione consiliare il vice-presidente Giovanni Verde. Cfr. "La Repubblica", 15/11/2001.
- 7) Per le reazioni di G. Salvi, F. Petrelli, N. Buccico e G. Frigo all'audizione del Ministro, fr. "Guida al Diritto" n. 31/2001, pagg. 15 e segg..
- 8) Cfr. "Il Giorno" 30/11/2001 : "Il Pool si ribella? Ispettori pronti". In quell'occasione il Ministro, richiesto di dare un parere sull'attività dei giudici di "Mani Pulite", si chiudeva nell'istituzionale riserbo ("Da Ministro mi pare non sia il caso di dare giudizi"); parlando però "da leghista" esprimeva "la propria solidarietà a quei leghisti inquisiti" dal P.M. veronese Papalia (per quest'ultimo episodio cfr. "Corriere della Sera", 30/11/2001).

- 9) La mozione votata dalla maggioranza in Senato il 5/12/2001 può leggersi in “Questione Giustizia” n. 2/2002, pagg. 395 e segg.
- 10) Il parere di Caianiello e Vassalli si può leggere in “Cassazione Penale”, n.2/2002, pagg. 462-67. In esso si prospettava un contrasto della decisione quadro con “i principi costituzionali di tutela di diritti fondamentali ed inviolabili”, puntigliosamente richiamati nel testo. Di diverso avviso andranno altri giuristi, tra cui ad esempio Grevi, secondo cui l’accordo non comportava alcuna “necessaria” modifica della Costituzione. Cfr. “Mandato d’arresto europeo: ecco i vantaggi e le garanzie” in “Corriere della Sera”, 7/8/2002.
- 11) Così Gargani “E ora riformiamo i processi e le carriere dei giudici”, “Il Giornale”, 12/12/2001.
- 12) E. Bruti Liberati e Juan Patrone, “Il mandato d’arresto europeo” in “Questione Giustizia” n. 1/2002, pagg. 80-81
- 13) Cfr. “La Repubblica”, 12/12/2001. Nella stessa intervista Bossi elogiava Castelli per aver avuto “il coraggio di opporsi alla manovra guidata dagli ex comunisti. Non mi stancherò di ripetere che sono peggio dei nazisti. Nazisti con l’appoggio della grande finanza”.
- 14) G. Melillo “Il congelamento dei beni a fine di confisca o di prova nel sistema della cooperazione giudiziaria europea”, in “Questione Giustizia”, 1/2002, pagg. 99 e segg.
- 15) Il commissario portoghese Antonio Vitorino aveva manifestato “preoccupazione e delusione”, il Presidente di turno Petsalnikas aveva detto di non capire quali dubbi potevano esserci su di un “testo che aveva riscosso l’ampio consenso di tutti gli altri Stati membri”; cfr “Il Giornale”, 2/3/2003. In Italia, nella maggioranza, silenzio compiaciuto da parte di alcuni, subalterno e complice da parte di altri: del resto le forze politiche che hanno votato e sostenuto la legge Bossi – Fini, che riduce l’extracomunitario a merce e gli nega fondamentali diritti, così loquaci in tante occasioni, abitualmente preferiscono parlar poco in casi come questo.
- 16) Senato della Repubblica, seduta 24/6/2003
- 17) G. Santalucia “Il Ministro della giustizia e le nomine dei magistrati in organismi paragiudiziari europei”, in “Questione Giustizia”, n. 1/2003, pagg. 175 e segg. Eppure il profilo professionale richiesto per gli agenti è quello di “specialista di diritto penale e legislazione antifrode”, coincidente quindi con quello proprio di un magistrato del P.M..
- 18) F. De Leo “Da Eurojust al Pubblico Ministero Europeo” in “Cassazione Penale”, n. 4/2003, pagg. 1436-37. Sul carattere ambivalente di tale nuovo organismo, quale

possibile nucleo di una futura procura europea, cfr. G. De Amicis “Riflessioni su Eurojust”, in “Cassazione penale” n. 11/2002, pag. 1219.

19) Secondo De Leo non solo l’Eurojust ha natura giudiziaria, ma, come è previsto per la Direzione Antimafia, “al cui modello Eurojust si è esplicitamente ispirato”, a rappresentare l’Italia dovrebbe essere sempre designato un magistrato del Pubblico Ministero.

20) Sul disegno di legge in questione è intervenuto il Procuratore antimafia Piero Vigna che, pur ritenendo l’Eurojust un organo amministrativo, ha criticato il testo presentato dal governo proprio perché prevede la possibilità per l’esecutivo di accedere a notizie sottoposte al segreto investigativo. Cfr. “Il Sole – 24 Ore”, 13/7/2003.

* Pubblicato su "Il Ponte", n.9, settembre 2003